

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni;

Visto l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica di effettività dell'esercizio associato da parte delle unioni di comuni delle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 e i casi di revoca del contributo concesso alle unioni di comuni;

Considerato che il comma 2 del citato articolo 91 stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento da parte della struttura regionale competente delle verifiche di effettività e individuati, per ogni funzione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b) della l.r. 68/2011, gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio;

Visto, altresì, l'articolo 82, comma 6 bis, della l.r. 68/2011, che stabilisce che è soggetto a verifica anche l'esercizio associato da parte delle unioni di comuni delle funzioni rilevanti per la concessione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di maggior disagio, nei casi previsti dall'articolo 91, comma 7, della l.r. 68/2011 e nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 24 febbraio 2020, con la quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Ritenuto necessario, anche alla luce della permanenza della situazione pandemica da Covid-19, di integrare dette disposizioni operative con la previsione, in alternativa alla verifica in loco, della verifica mediante videoconferenza;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 10 marzo 2022;

Esperita la procedura di cui all'articolo 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Dopo il paragrafo 6 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 24 febbraio 2020 è inserito il seguente:

“§6A. Disposizioni per lo svolgimento della verifica di effettività in videoconferenza.

6A.1. In tutti i casi in cui è prevista la verifica di effettività in presenza, comunque denominata (“in loco”, “presso l'unione di comuni”, ecc.), la struttura regionale competente può svolgere, in alternativa, la verifica in modalità videoconferenza.

6A.2. La documentazione è acquisita via e-mail nel corso della videoconferenza o nei termini indicati nel verbale. Il verbale della riunione è predisposto dalla struttura regionale

competente ed è sottoscritto dal funzionario o dai funzionari regionali partecipanti, previa trasmissione via e-mail ai rappresentanti dell'unione partecipanti, che possono richiedere modifiche entro il giorno successivo alla trasmissione; in caso di dissenso, questo è sommariamente indicato in calce al verbale medesimo.

6A.3. Salvo quanto espressamente previsto dal presente paragrafo, allo svolgimento della verifica in videoconferenza si applicano le altre disposizioni contenute nel presente allegato relative alle verifiche di effettività, comunque denominate, che si svolgono in presenza.”

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano